

Avviso pubblico per la sottoscrizione di convenzioni per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione

L' Inail - Direzione regionale per la Lombardia (di seguito denominata Inail) informa che intende sottoscrivere convenzioni per l'erogazione delle prestazioni di riabilitazione a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici gestiti dalle sedi Inail della Lombardia. Gli oneri per le prestazioni riabilitative integrative sono a carico Inail e quelli relativi alle prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza sono a carico del SSR (negli Allegati A e B è riportato rispettivamente l'elenco tariffario delle prestazioni a carico Inail e l'elenco delle sedi Inail della Lombardia).

Sono ammesse alla sottoscrizione, senza alcun vincolo di esclusiva, oltre alle strutture sanitarie pubbliche, anche quelle private accreditate del territorio lombardo in possesso di autorizzazione all'esercizio delle attività riabilitative.

Si precisano di seguito le premesse di riferimento, l'oggetto, le condizioni e le modalità per la presentazione delle istanze di manifestazione di interesse alla stipula della convenzione.

1 - Premesse

In data 2 febbraio 2012 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato l'accordo quadro per la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'Inail. In particolare, l'art. 2, co. 2 dell'accordo quadro prevede che "l'Inail, d'intesa con la Regione interessata, mediante l'utilizzo di servizi pubblici o privati, ai sensi dell'art. 11, co. 5 bis, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comunque nel rispetto della normativa in materia di autorizzazione all'esercizio delle attività, potrà altresì erogare le prestazioni integrative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo".

In data 16 aprile 2014 Inail e Regione Lombardia hanno stipulato il protocollo d'intesa e la convenzione attuativa, ove sono state individuate le strutture in possesso della prescritta autorizzazione all'esercizio delle attività, con le quali l'Inail può stipulare convenzioni finalizzate all'erogazione di prestazioni integrative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo (con d.g.r. n. X/1673/2014).

In data 25 settembre 2015 la Giunta della Regione Lombardia ha stabilito che, oltre alle strutture pubbliche di ricovero e riabilitazione indicate in allegato alla convenzione di cui al punto precedente, sono ulteriormente individuate, quali strutture di erogazione delle specifiche prestazioni, tutte le strutture sanitarie private del territorio lombardo in possesso delle prescritte autorizzazioni all'esercizio delle attività riabilitative, con le quali l'Inail può stipulare convenzioni finalizzate all'erogazione delle cure necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici (vedi d.g.r. n. X/4066/2015).

Inail e Regione Lombardia hanno sottoscritto il rinnovo degli accordi citati per due trienni, da ultimo firmando le intese con scadenza 16.04.2023 (vedi d.g.r. n. X 6550/2017 e XI 3371/2020).

2 – Oggetto della convenzione

La convenzione ha per oggetto l'erogazione, in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, delle prestazioni in materia di riabilitazione con oneri a carico Inail delle integrative elencate nell'allegato A con le relative tariffe e a carico del SSR di quelle incluse nei livelli essenziali di assistenza.

3 - Modalità di erogazione delle prestazioni

La struttura sanitaria assume l'obbligo di erogare nei confronti dei soggetti in stato di inabilità da lavoro:

- le prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza nel rispetto del vigente nomenclatore tariffario regionale e nei limiti dei tetti di spesa (budget) assegnati;
- le prestazioni integrative (extra Lea) alle condizioni di cui al nomenclatore allegato (all. A) che costituirà parte integrante della convenzione.

La struttura sanitaria si impegna ad effettuare, con onere a carico del SSR, la visita fisiatrica, necessaria per la predisposizione del progetto riabilitativo entro 7 gg. dalla presentazione dell'impegnativa dell'Inail.

L'Inail approva il progetto riabilitativo per le cure extra Lea.

La struttura sanitaria si impegna ad erogare le prestazioni non oltre 7 gg dalla data di ricezione dell'autorizzazione dell'Inail.

L'impegno di cui sopra è assunto con riferimento all'intero percorso riabilitativo (prestazioni Lea e prestazioni integrative extra Lea) per il quale l'assistito Inail è indirizzato alla struttura sanitaria.

Per ogni giorno di ritardo non giustificato nell'avvio del progetto riabilitativo sarà applicata una penale dell'1% dell'importo della fattura.

Qualora i sanitari della struttura riabilitativa ravvisino la necessità di prestazioni ulteriori rispetto a quelle già autorizzate dall'Inail, l'erogazione delle stesse dovrà essere previamente autorizzata dall'Istituto.

I flussi operativi verranno definiti dall'Inail e concordati con la singola struttura.

4 - Corrispettivi delle prestazioni rese

Per le prestazioni integrative "extra Lea" la struttura sanitaria non richiederà alcun pagamento agli assistiti Inail e, una volta effettuate tali prestazioni autorizzate, dopo il benessere dell'Inail, emetterà fattura a suo carico per singolo assistito con analitica indicazione delle causali e la invierà per il tramite del sistema di interscambio, come previsto per i pagamenti alle pubbliche amministrazioni.

L'Inail, previa verifica della regolare esecuzione, provvederà al pagamento delle fatture emesse dalla struttura entro 60 giorni dalla ricezione, a mezzo bonifico bancario sull'Iban indicato dalla struttura.

Per le prestazioni incluse nei Lea e prescritte da medici abilitati dalla Regione Lombardia all'utilizzo del ricettario standardizzato, la remunerazione avverrà nell'ambito della mobilità sanitaria con addebito alle Ats di provenienza degli assistiti, nel rispetto del vigente nomenclatore tariffario regionale e nei limiti di spesa (budget) assegnati.

5 - Trattamento dati personali

Ai fini della convenzione, la struttura sanitaria si impegna a trattare e custodire i dati personali forniti e raccolti esclusivamente per le finalità di cui alla convenzione medesima e in ogni caso nel rispetto delle misure e degli obblighi delle disposizioni di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679".

6 - Codice etico comportamentale, piano triennale prevenzione corruzione

Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di anticorruzione, nonché ai codici etici e ai codici comportamentali adottati, consapevoli che le relative violazioni costituiranno inadempimento contrattuale, sanzionabile in misura proporzionale alla gravità, sino alla risoluzione della presente convenzione.

Le parti, sempre in relazione alla sopra richiamata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi ad eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

La struttura sanitaria si impegna al rispetto dei principi contenuti nel patto d'integrità nell'allegato 3, che costituirà parte integrante della convenzione.

7 - Durata

La convenzione ha durata di 3 anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione, rinnovabile previa esplicita manifestazione di volontà delle parti, notificata almeno 90 giorni prima della scadenza.

8 - Risoluzione e recesso unilaterale

La convenzione sarà risolta dall'Inail qualora, a seguito di verifiche periodiche, sia riscontrato il venir meno, in capo alla struttura, del requisito della regolarità contributiva.

Le strutture sanitarie avranno facoltà di recesso dalla presente convenzione con il preavviso di almeno sei mesi da inviare a mezzo posta elettronica certificata con comunicazione scritta e motivata. Una volta concessa dall'Inail la facoltà di recesso il rapporto sarà immediatamente interrotto con pagamento delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

9 - Controversie

Per qualsiasi contestazione dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità e efficacia e risoluzione della convenzione, è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

10 - Modalità di partecipazione

Per poter accedere alla sottoscrizione della convenzione le strutture interessate dovranno presentare:

1- l'istanza di manifestazione di interesse compilata sull'**all. 1** sottoscritta dal legale rappresentante o da persona con potere di delega a rappresentare ed impegnare legalmente la struttura con allegata copia della carta di identità del firmatario;

2- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del t.u. di cui al d.p.r. 445/00 e della l. 183/11 e s.m.i., sottoscritta dal legale rappresentante o da persona con potere di delega a rappresentare ed impegnare legalmente la struttura come da **all. 2**;

3- patto di integrità sottoscritto dal legale rappresentante o da persona con potere di delega a rappresentare ed impegnare legalmente la struttura come da **all. 3**;

4 - copia della polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi (in riferimento alla quale va anticipata la dichiarazione di responsabilità con clausole di manleva **all. 4**);

5 - scheda anagrafica della struttura sottoscritta dal legale rappresentante o da persona con potere di delega a rappresentare ed impegnare legalmente la struttura come da **all. 5**;

6 - autodichiarazione antimafia sottoscritta dal legale rappresentante o da persona con potere di delega a rappresentare ed impegnare legalmente la struttura come da **all. 6**;

7 - conto corrente dedicato **all. 7**

8 - copia dell'autorizzazione/accreditamento all'esercizio delle attività riabilitative ai sensi di legge o autodichiarazione contenente numero di iscrizione al registro regionale delle strutture sanitarie accreditate.

La domanda con tutti i documenti precisati (dall'1 all'8) dovrà essere inviata all'Inail entro il 30 settembre 2021 con la seguente modalità: invio pec all'indirizzo lombardia@postacert.inail.it indicando come oggetto "convenzione per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione".

Per eventuali informazioni è disponibile la mail lombardia-politichesanitarie@inail.it per gli aspetti amministrativi e lombardia-sovrmedica@inail.it per gli aspetti sanitari.

11 - Pubblicazione dell'avviso

Il presente avviso è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito: www.inail.it.

L'Inail si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere, annullare o revocare la presente procedura in qualsiasi momento, senza che ciò possa ingenerare, in coloro che hanno presentato domanda di partecipazione, eventuali possibili aspettative.

IL Direttore regionale per la Lombardia
f.to Dott.ssa Alessandra Lanza

Allegati-

All. A Elenco prestazioni integrative di riabilitazione Lia in Lombardia

All. B Elenco sedi Inail della Lombardia

All. 1 Istanza di manifestazione di interesse

All. 2 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

All. 3 Patto di integrità

All. 4 Dichiarazione di responsabilità con clausole di manleva

All. 5 Scheda anagrafica struttura

All. 6 Autodichiarazione antimafia

All. 7 Comunicazione conto corrente dedicato